

Regolamento regionale 12 luglio 2022, n. 6.

“Regolamento di attuazione dell’articolo 10 della Legge Regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11) recante “Disciplina dei requisiti e delle procedure per il rilascio dell’autorizzazione dei Centri di Assistenza Tecnica”

La Giunta regionale

ha deliberato

Il Presidente della Giunta regionale

visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;
visto l'articolo 56 dello Statuto che disciplina la potestà regolamentare;
visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell’iter procedimentale per l’emanazione dei regolamenti regionali);
vista la legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11);
vista la delibera della Giunta regionale n. 191 del 20 aprile 2022;
vista l'approvazione, con proposta di modifica, da parte del Consiglio regionale nella seduta dell’1 giugno 2022;
vista la delibera della Giunta regionale n. 338 del 28 giugno 2022

Emana

il seguente Regolamento:

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 10, comma 5, della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11), di seguito legge regionale, disciplina i requisiti e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione ai Centri di Assistenza Tecnica, nel proseguo CAT, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3 del medesimo articolo 10.

Art. 2

(Soggetti autorizzabili)

1. I CAT possono essere costituiti, anche in forma consortile, a livello provinciale, dai seguenti soggetti:

- a) associazioni di categoria del settore commercio;
- b) altri soggetti interessati senza scopo di lucro che abbiano almeno due anni di operatività, alla

data di presentazione della domanda di autorizzazione, nelle attività di cui all'articolo 10, comma 3, della legge regionale.

2. I soggetti di cui al comma 1 non devono essere già stati autorizzati dalla Regione Campania per altri CAT nell'ambito della stessa provincia.

Art. 3

(Requisiti di carattere generale)

1. I CAT devono possedere, al momento della presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 5, oltre ai requisiti di cui all'articolo 4, i seguenti requisiti di carattere generale:

- a) siano costituiti nelle forme di cui all'articolo 2;
- b) la sede legale sia localizzata nel territorio regionale;
- c) siano dotati di uno sportello operativo in almeno un comune capoluogo ovvero in almeno due comuni della provincia in cui ha sede;
- d) nel caso di CAT che includano i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), che i medesimi abbiano almeno due anni di operatività, alla data di presentazione della domanda di autorizzazione, nelle attività di cui all'articolo 10, comma 3, della legge regionale;
- e) lo Statuto preveda:
 - 1) lo svolgimento delle attività, di cui all'articolo 10, comma 3, della legge regionale, per le quali si chiede l'autorizzazione;
 - 2) l'indicazione espressa dell'assenza di finalità di lucro;
 - 3) che le attività siano rese a favore di tutte le imprese commerciali richiedenti, a prescindere dalla loro appartenenza ai soggetti che hanno costituito il CAT.

Art. 4

(Requisiti di carattere tecnico)

1. Il CAT deve essere dotato di una struttura organizzativa, formativa e di consulenza idonea allo svolgimento delle attività, nonché di risorse umane e strumentali adeguate per garantire l'erogazione dei servizi.
2. Il CAT deve disporre di un responsabile dell'erogazione dei servizi in possesso di una comprovata esperienza professionale nelle materie oggetto dei servizi erogati.
3. Il CAT deve disporre di una pagina web che fornisca informazioni complete circa l'assetto organizzativo del medesimo e le attività e i servizi resi all'utenza.
4. Al fine di assicurare il rispetto dei requisiti di cui al comma 1, o comunque di implementare i medesimi, i CAT possono stipulare convenzioni con docenti, professionisti, esperti e società private di consulenza di servizi alle imprese o con altri soggetti idonei.
5. I CAT di cui all'articolo 10, comma 4, della legge regionale, devono altresì assicurare l'attuazione dei programmi di formazione professionale di cui alla medesima disposizione, secondo la programmazione approvata dalla Giunta regionale con cadenza annuale.
6. I CAT devono disporre di un programma relativo alle attività che si intendono svolgere su base triennale.

Art. 5

(Domanda di autorizzazione)

1. La domanda di autorizzazione, presentata nei termini e con le modalità di cui al comma 2 alle strutture della Giunta regionale di cui all'articolo 6, deve contenere, a pena di inammissibilità:

- a) l'atto costitutivo del CAT;
- b) lo statuto del CAT;
- c) per le associazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), ai fini della dimostrazione della rappresentatività regionale o provinciale, l'elenco dei soci risultanti paganti al 31 dicembre dell'anno precedente, autocertificato ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- d) l'attestazione del possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4;
- e) l'indicazione del numero degli sportelli operativi nell'ambito provinciale;
- f) l'attestazione di non avere costituito e di non aver partecipato in alcuna forma ad altri CAT nell'ambito della stessa provincia;
- g) il programma triennale relativo alle attività che si intendono svolgere.

2. Con provvedimento della Direzione generale della Giunta regionale competente in materia di commercio, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono stabiliti termini, modalità, ed eventuali modelli, per la presentazione della domanda di autorizzazione, nonché i contenuti e requisiti delle attestazioni e della documentazione da produrre, ai sensi del comma 1, a corredo della domanda medesima. Con analogo provvedimento sono determinate eventuali variazioni alle disposizioni adottate ai sensi del presente comma.

Art. 6

(Autorizzazione regionale)

1. L'autorizzazione è rilasciata, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge regionale e dal presente regolamento, con provvedimento della Direzione generale della Giunta regionale competente in materia di commercio entro 20 giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 5. Qualora entro il predetto termine non venga comunicato il provvedimento di diniego, il silenzio equivale ad accoglimento della domanda.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
3. Il termine riprende a decorrere dalla data di ricevimento delle informazioni o dei documenti di cui al comma 2 o dalla scadenza del termine di sospensione.
4. I centri autorizzati ai sensi del presente regolamento, nello svolgimento dell'attività e nelle iniziative promozionali, espongono al pubblico la dicitura "Centro di assistenza tecnica" e riportano gli estremi del provvedimento regionale di autorizzazione.
5. La Direzione generale della Giunta regionale competente in materia di commercio iscrive, in apposito registro, i CAT abilitati ai sensi del comma 1.

Art. 7

(Controlli e monitoraggio)

1. La Direzione generale della Giunta regionale competente in materia di commercio effettua le attività di controllo e di monitoraggio.
2. I CAT sono tenuti a comunicare ogni modificazione relativa ai requisiti di cui agli articoli 3 e 4 entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento con le modalità stabilite dal provvedimento di cui all'articolo 5, comma 2.
3. Anche ai fini del monitoraggio, i CAT inviano, alla Direzione di cui al comma 1, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione dettagliata in ordine alle attività svolte e agli obiettivi raggiunti

di cui al programma triennale presentato all'atto della domanda di autorizzazione.

Art. 8

(Sospensione e revoca dell'autorizzazione)

1. Qualora, anche a seguito delle comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 2, o alla trasmissione delle relazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 7, si accerti il venir meno di uno dei requisiti di cui agli articoli 3 o 4, si procede alla notifica della sospensione della autorizzazione e del CAT dall'elenco dei soggetti autorizzati di cui all'articolo 6, comma 3, motivandone le cause e assegnando un termine per l'adeguamento. Nel caso in cui il CAT non provveda entro detto termine, ovvero nelle altre ipotesi previste in via generale dalla normativa vigente, si procede alla revoca dell'autorizzazione ed alla cancellazione dal registro di cui all'articolo 6, comma 5.

Art. 9

(Disposizioni transitorie)

1. I CAT già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento dimostrano il possesso dei requisiti ivi previsti nei termini e con le modalità definite con il provvedimento di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Proposta di regolamento ad iniziativa della Giunta regionale – Assessori Armida Filippelli e Antonio Marchiello (Delibera di Giunta regionale n. 191 del 20 aprile 2022).

Acquisita dal Consiglio regionale in data 21 aprile 2022 con il n. 229 del registro generale ed assegnata alla III Commissione Consiliare Permanente per l'esame.

Approvata, con proposta di modifica, dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta dell'1 giugno 2022.

Approvata in via definitiva con la Delibera di Giunta regionale n. 338 del 28 giugno 2022.

Note

Avvertenza: il testo del regolamento viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Comma 1.

Legge Regionale 21 aprile 2020, n. 7: "Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11".

Articolo 10: "Centri di assistenza tecnica".

Comma 5: "5. Con il Regolamento di cui all'articolo 154, la Regione definisce i requisiti e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1."

Note all'articolo 2.

Comma 1, lettera b).

Legge Regionale 21 aprile 2020, n. 7 già citata nella nota all'articolo 1.

Articolo 10 già citato nella nota all'articolo 1.

Comma 3: "3. I CAT svolgono attività di assistenza tecnica, di formazione e di aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro, requisiti professionali per l'attività commerciale e altre materie previste dal proprio statuto, nonché attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali, anche a favore delle imprese non iscritte ad associazioni di categoria."

Note all'articolo 3.

Comma 1, lettera e), punto 1).

Legge Regionale 21 aprile 2020, n. 7 già citata nella nota all'articolo 1.

Articolo 10 già citato nella nota all'articolo 1.

Comma 3 già citato nella nota all'articolo 2.

Note all'articolo 4.

Comma 5.

Legge Regionale 21 aprile 2020, n. 7 già citata nella nota all'articolo 1.

Articolo 10 già citato nella nota all'articolo 1.

Comma 4: “4. I CAT, emanazione di associazioni di categoria relative a piccole e medie imprese operanti nel settore commerciale, turistico, artigianale e dei servizi che svolgono attività associativa in ambito nazionale e con una sede operativa sul territorio della regione Campania attuano, per conto della Regione, i programmi dei corsi di formazione professionale per il commercio relativo al settore alimentare.”.

Note all'articolo 5.

Comma 1, lettera c).

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

Articolo 46: “*Dichiarazioni sostitutive di certificazioni*”.

“1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestare nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; (148)
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.”.